

Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2006

**Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attività sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie.**

**Art. 2**

*(Norma transitoria)*

**1.**Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture già in attività dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 1.